

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1972

Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge delega 28 ottobre 1970, n. 775, sul riassetto delle carriere degli statali, all'articolo 26 dispone: « Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è valutato per metà ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Restano in vigore le norme più favorevoli. Le anzianità eventualmente eccedenti sono riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga da attribuirsi a ciascun dipendente ».

Si è inteso così riconoscere al personale statale, agli effetti economici e non di carriera, il servizio prestato in qualità di non di ruolo. La norma, però, ha dato al problema una soluzione parziale, non soddisfacente e comparativamente sperequata, in quanto il servizio non di ruolo non viene valutato ai fini della progressione in carriera; e ciò in difformità a quanto, ad esempio, è stato di-

sposto con il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito dal Parlamento nella legge 26 luglio 1970, n. 576, nei confronti degli insegnanti delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, che hanno ottenuto la valutazione del loro servizio non di ruolo sia ai fini giuridici che economici, ed in misura superiore alla metà.

Ora tenuto conto che trattasi di servizio prestato nella stessa carriera e che, in conseguenza, sussiste un collegamento concernente la continuità dei due rapporti d'impiego con evidente connessione tra la precedente e la nuova carriera, ragioni di giustizia consigliano la valutazione del servizio non di ruolo anche ai fini della carriera.

L'espletamento di mansioni identiche o analoghe comporta, invero, un reale ricongiungimento di fatto tra i due servizi che appare necessario riconoscere formalmente e legislativamente, onde evitare — così come avviene ai sensi della norma di cui all'articolo 26 della legge delega 28 ottobre 1970, n. 775 — svantaggi e danno a buona parte del personale che, non possedendo ancora l'anzianità prescritta per lo scrutinio ai fini della promozione alla qualifica superiore, è

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superato a tale effetto da personale meno anziano. Difatti per alcuni (anziani) la valutazione del servizio non di ruolo è valsa soltanto per conseguire qualche aumento periodico di stipendio (scatto biennale), mentre per altri (meno anziani) e trovantisi nella prima classe di stipendio, la valutazione del servizio non di ruolo è valsa a conseguire uno o due classi di stipendio. La disparità di trattamento si è verificata maggiormente nelle carriere esecutive e di concetto che in virtù delle norme delegate non hanno ottenuto il ruolo aperto; questo, per converso, è stato disposto per i coadiutori delle università e per gli insegnanti di ogni ordine e grado,

i cui ruoli sono stati disciplinati solo per classi di stipendio.

Per evitare la palese discrasia, che dagli interessati è qualificata come ingiustizia, si rende opportuno modificare l'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sul servizio non di ruolo per renderlo utile ai fini della carriera.

Tale fine si vuole raggiungere con il presente disegno di legge, per il quale il proponente ha fiducia nel vostro consenso. Per quanto riguarda i fondi si può provvedere mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è sostituito dai seguenti articoli:

« *Art. 26.* — Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti stabiliti dal successivo articolo 26-*bis*, purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera.

Art. 26-bis. — Il servizio di cui all'articolo precedente viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo; ai soli fini economici per i restanti due terzi.

Art. 26-ter. — Al personale contemplato dalla presente legge viene ricostruita la carriera, secondo i criteri enunciati nell'articolo precedente ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si provvederà con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.